



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

PROVINCIA DI LUCCA

UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ~~EE~~/C.C.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
E ASSIMILATI:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole:
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pieve Fosciana, 21/10/04

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Rag. Annarosa Terni



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere favorevole:
in ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione.

Pieve Fosciana, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Rag. Anna Rosa Terni

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

(Provincia di Lucca)

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

**PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
ASSIMILATI**

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in applicazione dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Per quanto non regolamentato dal presente atto normativo si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Gestione del Servizio di smaltimento

1. La "gestione dei rifiuti urbani", attività di pubblico interesse, è gestita nelle forme previste dall'art. 113 e 113 bis del D.Lgs. 267/2000 e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dal Regolamento Comunale del Servizio di Nettezza Urbana, in applicazione dell'art.21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.

Art. 3 Presupposti della tassa ed esclusioni

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dall'art. 62 e dall'art. 63 del D.Lgs 507/93.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
4. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come stabilito dall'art. 62 comma 2 del D.Lgs. 507/93. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionature (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti;
 - d) terrazze scoperte e simili;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili minimi per l'utilizzo e di utenze (gas, acqua, luce);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate dal contribuente e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
 - g) edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.
5. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
6. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri e i locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti, come stabilito dall'art. 62 comma 4 del D.Lgs. 507/93.
7. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, come stabilito dal l'art. 62 comma 3 del D.Lgs. 507/93.